



PERMESSO DI SOGGIORNO PER ASILO POLITICO

Il permesso di soggiorno per asilo politico viene rilasciato dalla Questura al titolare dello status di rifugiato.

Lo status di rifugiato viene riconosciuto allo straniero che, per motivi di razza, religione, appartenenza sociale e/o politica, viene perseguitato nel Paese di cui possiede la cittadinanza o, in caso di apolidia, nel territorio in cui aveva la dimora abituale, per cui non può farvi ritorno.

DOMANDA

La domanda per il riconoscimento dello 'status di rifugiato' può essere presentata presso la Polizia di frontiera o presso la Questura.

La domanda viene inviata alla Commissione territoriale competente in materia, la quale, entro 30 giorni dalla ricezione, ascolta il richiedente nel corso di un colloquio a porte chiuse e prende una decisione nei 3 giorni successivi.

La Commissione può:

- riconoscere lo status di rifugiato;
- riconoscere lo status di protezione sussidiaria;
- rigettare la domanda attraverso un provvedimento motivato.

La Commissione territoriale rilascia al rifugiato un certificato che attesta il suo status di rifugiato.

Lo Stato italiano ha l'obbligo di fornire al rifugiato un documento equipollente al passaporto.

E' anche possibile che la Commissione, pur non accogliendo la domanda, ritenga che sussistano gravi motivi di carattere umanitario che impediscono allo straniero di rientrare nel suo Paese senza subire danni. In questo caso, la Commissione trasmette gli atti alla Questura territorialmente competente per l'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno.

Al titolare dello "status di rifugiato" la Questura rilascia un permesso con motivo **asilo politico**.

Il primo rilascio deve essere chiesto presso la Questura, il rinnovo avviene tramite procedura postale.



Il permesso per asilo politico:

- ha una durata di 5 anni;
- è rinnovabile;
- consente l'accesso allo studio;
- consente lo svolgimento di un'attività lavorativa (subordinata o autonoma);
- consente l'accesso al pubblico impiego;
- permette l'iscrizione agli albi professionali;
- consente l'iscrizione al servizio sanitario;
- dà diritto alle prestazioni assistenziali dell'Inps ('assegno sociale' e 'pensione agli invalidi civili') e all'assegno di maternità concesso dai Comuni.

...E' importante sapere che:

- I titolari di permesso per asilo politico non possono presentare richiesta del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo;
- Il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo,
- anche il titolare di permesso di soggiorno per asilo ha l'obbligo di sottoscrivere l'accordo di integrazione e di osservarne le prescrizioni, ma non è punibile in alcun modo qualora non vi ottemperi entro due anni.
- Il rifugiato è esentato dal pagamento del contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno elettronico

Ricongiungimento familiare

Il titolare di permesso per asilo, può fare richiesta di ricongiungimento familiare per consentire l'ingresso in Italia dei propri familiari.

Il titolare di status di rifugiato non deve dimostrare di possedere i requisiti di alloggio e di reddito richiesti ai titolari di altri tipi di permesso di soggiorno.



Se i familiari si trovano già in Italia, anche se non in possesso di un regolare permesso di soggiorno, possono fare richiesta, tramite procedura postale, del permesso per motivi di familiari.

Per familiari si intendono:

- il coniuge;
- i figli minori (naturali o adottati o affidati o sottoposti a tutela), a condizione che siano non sposati e a carico del titolare del permesso per asilo politico;
- i figli maggiorenni a carico se invalidi totali;
- i genitori con molte restrizioni.

Cittadinanza italiana

Per il titolare di status di rifugiato sono previsti tempi dimezzati per la richiesta della cittadinanza italiana per naturalizzazione. ***Potrà quindi fare richiesta dopo soli 5 anni di residenza in Italia.***

PERMESSO DI SOGGIORNO PER RICHIESTA D'ASILO

Il permesso di soggiorno per richiesta d'asilo è rilasciato al cittadino straniero che intende presentare domanda di asilo in Italia da parte delle seguenti autorità di polizia:

- dall'ufficio di polizia di frontiera del luogo dove il cittadino straniero è entrato;
- dalla Questura di residenza se il soggetto si trova già in Italia e la richiesta viene presentata successivamente al suo ingresso.

Qualora la decisione della domanda di asilo non venga adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda d'asilo ed il ritardo non possa essere attribuito al richiedente asilo, il permesso di soggiorno viene rinnovato per altri 6 mesi e consente alla persona di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione dell'iter di riconoscimento dello status di rifugiato.

*Il permesso di soggiorno per richiesta d'asilo **non può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro.** Al richiedente asilo viene rilasciato un nuovo permesso di soggiorno riportante la dicitura: per richiesta asilo - attività lavorativa. Tale permesso di natura temporanea è valido per 3 mesi ed è rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente Commissione Territoriale.*